

# Regolamento

## Sugli esami per l'ottenimento del Certificato CPSicur

**Profilo A: sicurezza privata**

**Profilo B: investigazione**

In base alle seguenti norme:

- Legge federale sulla formazione professionale (del 13 dicembre 2002 e relativa Ordinanza federale del 19 novembre 2003);
- Legge cantonale sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 e Regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014;
- Legge cantonale sulle attività private di investigazione e di sorveglianza dell'8 novembre 1976 e relativo Regolamento di applicazione del 17 dicembre 1976;

il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), per il tramite della Divisione della formazione professionale (DFP), delega all'Istituto della formazione continua (IFC) l'organizzazione degli esami per l'ottenimento del certificato dei Corsi Professionali della Sicurezza (CPSicur).

### Capitolo I Disposizioni generali

#### Art. 1 Organo responsabile

<sup>1</sup> Gli esami per l'ottenimento del certificato CPSicur sono organizzati dall'IFC, su delega del DECS.

<sup>2</sup> La direzione dell'IFC è autorizzata a elaborare ed erogare corsi di formazione per l'ottenimento del certificato CPSicur sulla base di direttive emanate, separatamente, per ognuno dei profili oggetto del presente regolamento.

<sup>3</sup> La direzione dell'IFC è autorizzata ad ammettere agli esami candidati che hanno seguito corsi di formazione presso altre organizzazioni che ossequiano i requisiti fissati dalle direttive di cui al cpv. 2.

#### Art. 2 Scopo degli esami

<sup>1</sup> Gli esami hanno lo scopo di valutare e certificare le conoscenze, le competenze e le capacità teoriche e pratiche dei singoli candidati, quali collaboratori nei settori:

- a. della sorveglianza;
- b. del trasporto valori;
- c. della difesa;
- d. dell'investigazione;
- e. della raccolta di informazioni inerenti alle persone.

<sup>2</sup> Ai fini del presente regolamento i settori dalla lett. a. alla lett. c. sono raggruppati nella denominazione "sicurezza privata" e fanno riferimento al profilo A, mentre i settori dalla lett. d. alla lett. e. sono raggruppati nella denominazione "investigazione" e fanno riferimento al profilo B.

## **Capitolo II Commissione d'esame**

### **Art. 3 Composizione della commissione d'esame**

<sup>1</sup>L'organizzazione degli esami è affidata a una commissione d'esame (in seguito commissione) composta da 3 a 9 membri, nominati dalla DFP, che designa pure il presidente.

<sup>2</sup>Devono far parte della commissione:

- a. uno o più rappresentanti di un ente pubblico e di aziende private attive nel campo della sicurezza privata, dell'investigazione (e della raccolta di informazioni inerenti alle persone);
- b. uno o più rappresentanti della DFP;
- c. due o più rappresentanti della Polizia cantonale.

### **Art. 4 Compiti della commissione**

<sup>1</sup>La commissione:

- a. emana le modalità d'attuazione del regolamento d'esame;
- b. fissa la data e il luogo d'esame;
- c. definisce il programma d'esame;
- d. ratifica i compiti d'esame e organizza l'esame stesso;
- e. designa gli esaminatori;
- f. decide sull'ammissione all'esame;
- g. decide sulle richieste di esonero;
- h. decide sul rilascio del certificato CPSicur;
- i. tratta le domande e i ricorsi.

<sup>2</sup>La commissione può delegare taluni compiti e il disbrigo amministrativo alla direzione dell'IFC e può ricorrere a consulenze esterne.

### **Art. 5 Modo di deliberare**

La commissione può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza; in caso di parità decide il voto del presidente.

### **Art. 6 Vigilanza e pubblicità degli esami**

<sup>1</sup>Gli esami hanno luogo sotto la vigilanza dell'Ufficio della formazione continua e dell'innovazione della DFP (in seguito UFCI).

<sup>2</sup>Essi non sono pubblici, ma, in casi particolari, la commissione può concedere delle deroghe.

## **Capitolo III Pubblicazione, iscrizione, ammissione, spese**

### **Art. 7 Iscrizione**

<sup>1</sup>Il calendario delle sessioni d'esame per l'ottenimento del certificato CPSicur viene pubblicato, a cadenza semestrale, dalla direzione dell'IFC, contemporaneamente al programma dei corsi di formazione. Esso deve chiaramente indicare:

- a. le date dell'esame;
- b. il luogo dell'esame;
- c. la durata dell'esame.

<sup>2</sup>A chi non ha frequentato i corsi organizzati dall'IFC, devono essere inoltre comunicati:

- a. la tassa d'esame;
- b. il recapito per inoltrare l'iscrizione.

## **Art. 8 Iscrizione agli esami finali**

<sup>1</sup> L'iscrizione agli esami finali avviene per la prima volta d'ufficio per chi frequenta il corso specifico organizzato dall'IFC, salvo rinuncia scritta dell'interessato.

<sup>2</sup> Chi si ripresenta dopo un primo insuccesso agli esami e chi ha seguito corsi di formazione presso organizzazioni ai sensi dell'art. 1 cpv. 3 del presente regolamento, se desidera ottenere il certificato CPSicur, deve iscriversi agli esami individualmente, osservando i termini prestabiliti.

## **Art. 9 Ammissione agli esami**

<sup>1</sup> Per essere ammessi agli esami in uno dei profili indicati, i candidati devono certificare di aver frequentato un corso di formazione per il profilo corrispondente, della durata di 40 unità didattiche (ud) di 45 minuti ciascuna, di avere ottenuto il certificato laddove è previsto un esame modulare e il certificato BLS/DAE<sup>1</sup> e l'attestato MISV<sup>2</sup> per quanto riguarda la materia "Soccorsi" (profilo A). Le materie erogate per i profili oggetto del presente regolamento, sono:

### Profilo A: sicurezza privata

<b>Materie</b>	
Psicologia e comunicazione	Esame modulare
Diritto	Esame modulare
Soccorsi	Certificato BLS/DAE e attestato MISV
Conoscenze professionali	Esame finale

### Profilo B: investigazione

<b>Materie</b>	
Psicologia e comunicazione	Esame modulare
Diritto	Esame modulare
Conoscenze professionali	Esame finale

<sup>2</sup> Chi si presenta e supera gli esami per uno dei due profili non ottiene automaticamente il certificato per l'altro profilo. Chi volesse ottenere anche l'altro certificato dovrà completare la formazione e superare gli esami corrispondenti.

<sup>3</sup> Per essere ammessi agli esami, i candidati devono attestare una presenza minima dell'80% in ogni singola materia del corso di preparazione, salvo eventuali esoneri, decisi dalla direzione dell'IFC.

<sup>4</sup> In casi particolari, dopo esame del relativo dossier, la direzione dell'IFC può ammettere agli esami candidati privi dei requisiti di cui al cpv. 1 del presente articolo, che dimostrano di possedere una formazione e un'esperienza equipollenti.

<sup>5</sup> Le condizioni per il riconoscimento della frequenza in caso di formazione a distanza vengono concordate di volta in volta dalla direzione dell'IFC con gli interessati.

## **Art. 10 Partecipazione alle sessioni d'esami: obblighi**

<sup>1</sup> I candidati partecipano alla sessione d'esame immediatamente successiva alla fine del corso erogato dall'IFC a cui erano iscritti. L'assenza o l'abbandono ingiustificato equivalgono al non superamento dell'esame.

<sup>1</sup> Certificato "Basic Life Support" (BLS) e uso del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE)

<sup>2</sup> Misure Immediate Salva Vita (MISV)

<sup>2</sup> La commissione può esonerare dall'obbligo di cui al precedente capoverso per i motivi di forza maggiore.

#### **Art. 11 Iscrizione e pagamento della tassa d'esame**

<sup>1</sup> L'iscrizione definitiva all'esame avviene con il pagamento della relativa tassa. Con l'iscrizione all'esame, il candidato accetta e si sottopone al presente regolamento.

<sup>2</sup> La tassa viene rimborsata unicamente se il candidato non può partecipare agli esami per motivi certificati di forza maggiore.

<sup>3</sup> Sono considerati motivi di forza maggiore:

- a. la malattia;
- b. l'infortunio;
- c. la maternità;
- d. un lutto in famiglia;
- e. il servizio militare, il servizio civile o di protezione civile.

### **Capitolo IV Organizzazione dell'esame**

#### **Art. 12 Convocazione**

Il programma della sessione d'esame è trasmesso al candidato almeno 10 giorni prima della data di inizio e pubblicato sul sito dell'IFC ([www.ti.ch/ifc](http://www.ti.ch/ifc)).

#### **Art. 13 Ritiro del candidato**

<sup>1</sup> Con la decisione di ammissione all'esame, il candidato riceve, se proveniente da una formazione presso un'organizzazione ai sensi dell'art. 1 cpv. 3 del presente regolamento o se ripetente, anche la richiesta del pagamento delle tasse previste.

<sup>2</sup> La tassa viene rimborsata solamente se il candidato deve ritirarsi dall'esame per i motivi certificati di forza maggiore di cui all'art. 11 cpv. 3 del presente regolamento.

### **Capitolo V Svolgimento degli esami**

#### **Art. 14 Esami modulari**

<sup>1</sup> Gli esami modulari nelle materie "Psicologia e comunicazione" e "Diritto" del presente regolamento sono oggetto di disposizioni emanate dalla direzione dell'IFC nelle direttive relative al corso di formazione.

<sup>2</sup> La materia "Soccorsi" (profilo A) viene esaminata da esperti dei servizi di soccorso.

#### **Art. 15 Esame finale**

<sup>1</sup> L'esame finale verte sulla materia "Conoscenze professionali".

<sup>2</sup> L'esame consta di prove pratiche integrate da domande poste oralmente dai periti d'esame.

<sup>3</sup> L'esame finale ha la durata di 60 minuti.

#### **Art. 16 Conduzione degli esami, periti d'esame**

<sup>1</sup> Gli esami finali sono sorvegliati da due periti d'esame designati dalla commissione di cui agli artt. 3 e segg. del presente regolamento, che esprimono la loro valutazione; uno di essi prende nota in dettaglio delle valutazioni e delle osservazioni sull'esame.

<sup>2</sup> I periti d'esame sono ricusabili, con richiesta scritta e motivata da parte dei candidati nei casi di parentela stretta e se sono, o sono stati, superiori o colleghi del candidato.

**Art. 17 Criteri di valutazione**

Per ogni parte dell'esame deve essere espressa una nota, secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente regolamento.

**Art. 18 Attribuzione delle note**

Il risultato dell'esame è definitivo solo dopo validazione da parte della commissione, di cui agli artt. 3 e segg. del presente regolamento, che si riunisce immediatamente dopo l'esame. L'esito finale dell'esame di ogni candidato viene comunicato in forma scritta successivamente alla riunione di validazione dei risultati.

**Art. 19 Valore delle note**

<sup>1</sup> Le prestazioni sono valutate con le note da 1 a 6; è ammesso l'uso di mezzi punti.

<sup>2</sup> Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.

<sup>3</sup> Nella trasformazione dei punteggi in note si approssima per difetto.

**Art. 20 Esonero dagli esami**

<sup>1</sup> A richiesta scritta e motivata del candidato e su preavviso della direzione dell'IFC, la commissione può accordare l'esonero dall'esame.

<sup>2</sup> L'esonero è subordinato alla dimostrazione che il candidato possiede già le competenze richieste.

<sup>3</sup> La richiesta di esonero deve pervenire alla commissione almeno 15 giorni prima dell'inizio del corso.

**Art. 21 Sanzioni disciplinari**

<sup>1</sup> Un comportamento riprovevole durante gli esami da parte dei candidati è oggetto di una delle seguenti sanzioni:

- a. l'ammonimento;
- b. l'annullamento dell'esame;
- c. l'esclusione dall'esame.

<sup>2</sup> La sanzione è decisa dalla commissione ed è preceduta da un'inchiesta in cui l'interessato ha diritto di esprimersi.

<sup>3</sup> È data facoltà alla persona designata alla sorveglianza dell'esame di richiamare il candidato al rispetto della disciplina d'esame. Vengono esclusi dalla prosecuzione degli esami quei candidati che infrangono gravemente la disciplina degli esami o tentano di ingannare gli esaminatori.

**Capitolo VI Superamento o ripetizione dell'esame**

**Art. 22 Condizione per il superamento dell'esame**

L'esame è superato se la nota dell'esame finale è uguale o superiore a 4.

**Art. 23 Ripetizione dell'esame**

<sup>1</sup> Chi non ha superato l'esame una prima volta può ripresentarsi per una prima ripetizione al più presto trascorso 1 mese dalla comunicazione del risultato della

prima sessione; chi non supera il secondo tentativo, può ripresentarsi per una seconda e ultima ripetizione, al più presto dopo 3 mesi dalla comunicazione dei risultati dell'ultima sessione d'esame sostenuta (prima ripetizione). Il candidato che non ha superato il terzo tentativo e che volesse iscriversi a un nuovo corso per l'ottenimento del certificato CPSicur, deve attendere che sia trascorso almeno un anno dalla comunicazione dei risultati dell'ultima sessione d'esame sostenuta (seconda ripetizione), prima di poter essere ammesso allo stesso.

<sup>2</sup> La prima ripetizione avviene soltanto per la parte d'esame in cui è stata ottenuta una nota insufficiente.

<sup>3</sup> In occasione di una seconda ripetizione l'esame deve essere ripetuto in tutte le sue parti.

## **Capitolo VII Certificato CPSicur**

### **Art. 24 Certificato CPSicur**

<sup>1</sup> Chi supera gli esami ottiene il certificato CPSicur per il profilo per il quale si è presentato.

<sup>2</sup> Il certificato CPSicur costituisce un requisito obbligatorio per poter richiedere al servizio armi, esplosivi e sicurezza privata della Polizia cantonale il rilascio dell'autorizzazione ad esercitare le attività nei settori di cui all'art. 2 cpv. 1 del presente regolamento.

<sup>3</sup> I nomi dei diplomati sono inseriti in un registro tenuto dalla direzione dell'IFC e inoltre vengono pubblicati semestralmente sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.

### **Art. 25 Diritto di ricorso**

<sup>1</sup> Contro le valutazioni degli esami finali può essere inoltrato reclamo scritto alla commissione entro 30 giorni dalla loro notificazione. Il reclamo deve essere motivato e contenere le conclusioni del ricorrente.

<sup>2</sup> Contro questa decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

<sup>3</sup> Contro la decisione del Consiglio di Stato è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni dall'intimazione.

## **Capitolo VIII Norme transitorie**

### **Art. 26**

<sup>1</sup> Nel periodo che va dall'entrata in vigore del presente regolamento fino al 31.12.2016 (termine prorogabile per decisione della direzione dell'IFC) è in vigore il seguente regime transitorio:

- a. gli agenti di sicurezza privata, gli investigatori privati e gli addetti alla raccolta di informazioni inerenti le persone con meno di 3 anni di servizio nello specifico settore sono assoggettati all'obbligo di formazione previsto dall'art. 24 cpv. 2 del presente regolamento;
- b. gli agenti di sicurezza privata, gli investigatori privati e gli addetti alla raccolta di informazioni inerenti le persone che vantano 3 o più anni, ma meno di 9 anni di servizio nello specifico settore, possono accedere, previo esame del proprio dossier da parte della direzione dell'IFC, e in deroga a quanto previsto dall'art. 24 cpv. 2 del presente regolamento, ad un sistema semplificato di esami parziali;
- c. gli agenti di sicurezza privata, gli investigatori privati e gli addetti alla raccolta di informazioni inerenti le persone che vantano 9 o più anni di servizio nello specifico settore, sono esonerati dall'obbligo di cui all'art. 24 cpv. 2 del presente regolamento.

<sup>2</sup> Gli anni di servizio menzionati alle lett. a., b. e c, del cpv. 1 sono da intendersi come anni al beneficio dell'apposita autorizzazione, ad esercitare professionalmente l'attività nei settori di cui all'art. 2 cpv. 1 del presente regolamento rilasciata dalla Polizia cantonale del Canton Ticino.

<sup>3</sup> A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento fino alla scadenza del periodo transitorio oggetto del presente articolo, le persone già in possesso dell'apposita autorizzazione ad esercitare possono, qualora volessero postulare il rinnovo della stessa, beneficiare di un periodo di 1 anno per conformarsi alla nuova normativa in vigore.

## **Capitolo IX Entrata in vigore**

### **Art. 27 Approvazione**

Il presente regolamento è approvato dal DECS con risoluzione n. 14 del 12 gennaio 2016 ed entra immediatamente in vigore.

### **Art. 28 Abrogazione**

Il Regolamento concernente gli esami per l'ottenimento del certificato CPSicur del 19 dicembre 2013 è abrogato.

Bellinzona, 12 gennaio 2016

Il Consigliere di Stato direttore

Manuele Bertoli

Il Direttore della Divisione della  
formazione professionale

Paolo Colombo